

Circ. n. 200 del 10/01/2022

Agli alunni, alle alunne e alle rispettive famiglie  
alle e ai docenti  
al personale ATA

**OGGETTO:** Assenze, rientri e nuove modalità di gestione dei casi di infezione COVID in ambito scolastico;  
DDI e DAD

La presente circolare ha l'intento di fornire un compendio delle casistiche e circostanze che possono presentarsi, in merito all'oggetto, alla luce della più recente normativa.

## GESTIONE DEI CASI DI INFEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Facendo seguito alla [circolare n. 195](#), forniamo ulteriori indicazioni, anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022](#) (nel seguito "decreto legge" o anche "DL"), e delle successive note applicative ([circolare congiunta dei Ministeri della salute e dell'istruzione](#) nonché la [nota del Commissario straordinario gen. Figliuolo](#)).

In base alle predette disposizioni, si distinguono tre casi.

### 1 caso positivo frequentante in classe

- **Attività didattica:** prosegue **in presenza**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; la nostra scuola fornirà le mascherine FFP2 per il tempo necessario
- **Misura sanitaria:** Auto-sorveglianza

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (cfr. [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#)).

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività; non è prevista, per nessuno, l'attivazione della DAD (didattica a distanza).

## 2 casi positivi frequentanti in classe

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni e le alunne che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede quanto segue:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la **DDI (didattica digitale integrata)** per la durata di **dieci giorni**;
- misura sanitaria: quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni e le alunne che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti/e da meno di centoventi giorni e per coloro ai/alle quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: **in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (cfr. [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#)).

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività e gli/le alunni rientranti nel caso A; non è prevista l'attivazione della DAD (didattica a distanza).

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a.

Si fa presente che, ai sensi della circolare congiunta Ministero Istruzione - Ministero Salute dell'8 gennaio, "[...] l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

## 3 casi positivi frequentanti in classe

Per gli alunni e le alunne frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la **DAD (didattica a distanza)** per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#).

Si ricorda che, come precisato nella [circolare 195](#), le modalità di comunicazione alla scuola per i casi di isolamento da positività o quarantena per contatto stretto disposti dall'autorità sanitaria sono le seguenti:

- Comunicazione di positività o quarantena disposti dal DDP: inviare una mail con la documentazione in proprio possesso (referto tampone, attestato isolamento/quarantena) o, in attesa di ricevere i provvedimenti firmati, un'autodichiarazione sottoscritta (attraverso copia di documento di identità da allegare alla mail), a:
  - [piis003@istruzione.it](mailto:piis003@istruzione.it) e all'indirizzo della referente Covid (prof.ssa Rossini per sede di via Possenti: [rossini@e-santoni.org](mailto:rossini@e-santoni.org); prof.ssa Capini per la sede di largo Marchesi: [capini@e-santoni.org](mailto:capini@e-santoni.org))
- richiesta di DDI (per i due casi 1 e 2): inviare email al proprio coordinatore/alla propria coordinatrice di classe

#### **NOTA BENE.**

La scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di un esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio medico di famiglia (MMG) per l'attivazione del relativo protocollo.

La prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può prescrivere quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di famiglia (MMG).

#### **PRECISAZIONI SU DAD E DDI**

Per venire incontro a eventuali equivoci derivanti dall'utilizzo non sempre corretto dei termini da parte dei media, si precisa che:

- la DDI, o Didattica Digitale Integrata, è costituita da un insieme integrato di attività didattiche, con l'utilizzo delle tecnologie digitali, come ad esempio consegne specifiche, impartite tramite registro elettronico, classroom, o altre modalità, tra cui messaggistica, telefono o mail; utilizzo dello sportello pomeridiano DDI (secondo gli orari pubblicati alla [pagina dedicata](#) sul sito); attività asincrone (audio o video didattici presenti in rete, oppure registrati, su indicazione del/della docente) o sincrone (collegamenti in videoconferenza, anche brevi, con la classe, in particolari momenti dell'attività didattica, a discrezione del/della docente). Essa viene attivata esclusivamente nei casi 1 e 2 per gli/le alunni/e in quarantena o in isolamento disposti dall'autorità sanitaria. Formalmente, in questi casi, svolgendosi l'attività della classe in presenza, l'allievo/a in DDI verrà

segnato assente, ma l'assenza con contribuirà al superamento del tetto annuale (si veda il paragrafo "Assenze")

- la DAD, o Didattica a Distanza, in particolare nell'accezione che ne viene data dal decreto legge, fa riferimento più esplicito a una modalità, prevalentemente sincrona, di didattica, con tutta la classe a distanza, e si applica unicamente nel caso 3.

## MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che il Decreto Legge, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Si riporta il link alla pagina dedicata della regione Toscana:

<https://www.regione.toscana.it/-/test-covid-19-quali-sono-come-e-dove-farli>

## ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la già richiamata Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 settembre 2021, n. 133);
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale

## ASSENZE

Per motivi di praticità, nei casi 1 e 2 (classe in presenza al di fuori dei casi destinatari dei provvedimenti di isolamento/quarantena del DDP) saranno registrate/i presenti sul registro elettronico unicamente le alunne e gli alunni presenti fisicamente a scuola. Le assenze di coloro che hanno ricevuto un provvedimento di isolamento o quarantena da parte del DDP non contribuiranno al superamento del monte ore annuale; l'eventuale provvedimento tardivo compenserà anche i giorni precedenti all'invio, a decorrere dalla data effettiva del contatto (in caso di contatto stretto) oppure dell'esito del tampone (in caso di positività).

A ogni buon conto, si raccomanda vivamente di collaborare con il Servizio Sanitario attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione appositamente predisposto, seguendo le istruzioni che si trovano alla pagina

<https://www.toscana-notizie.it/-/tracciamento-e-gestione-dei-casi-positivi.-il-ruolo-attivo-dei-cittadini>

## **RIENTRI A SCUOLA**

Per quanto riguarda i rientri a scuola, gli aggiornamenti normativi, nazionali e regionali, non hanno introdotto novità rispetto alle modalità di rientro, che fanno sempre riferimento all'[Ordinanza regionale 47/2021, All. A](#), integrata con quanto aggiornato dalla [Delibera regionale n. 945, All. B del 13/09/2021](#).

Si sintetizzano qui i casi più comuni per praticità:

- **Rientro a scuola di caso positivo:** il rientro è previsto a seguito di avvenuta negativizzazione attestata da una delle tipologie di tamponi previste dall'ordinanza regionale 66/2021 (molecolare, antigenico) e di contestuale rilascio da parte dell'autorità sanitaria del provvedimento di fine isolamento.

In caso di positività a lungo termine, si ricorda che l'attestato di fine isolamento rilasciato dall'autorità sanitaria dopo 21 giorni di isolamento di cui almeno 7 senza sintomi non consente il rientro in comunità scolastica, per il quale è comunque necessaria la negativizzazione con attestazione mediante tampone (Delib. Reg. 945, All. B, nota 4).

L'alunno/a al momento del rientro consegnerà (anche per via digitale) copia del provvedimento/del referto del tampone negativo al/lla docente della 1<sup>a</sup> ora di lezione, che provvederà poi a consegnare la documentazione alla referente Covid. Non c'è necessità di certificato medico.

**Attenzione:** Si ricorda che la scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio medico di famiglia (MMG) per l'attivazione del relativo protocollo.

Le stesse disposizioni sono previste per il personale scolastico, che provvederà a inviare, anche per via digitale, la documentazione per il rientro all'Ufficio del Personale.

- **Rientro a scuola di contatto stretto di positivo a seguito di quarantena:** il rientro è previsto a seguito di tampone negativo effettuato a partire dalla data prevista dall'autorità sanitaria come fine della quarantena.

L'alunno/a al momento del rientro consegnerà (anche per via digitale) copia del provvedimento di quarantena, attestante la data di fine quarantena, e del referto del tampone negativo al/lla docente della 1<sup>a</sup> ora di lezione, che provvederà poi a consegnare la documentazione alla referente Covid. Non c'è necessità di certificato medico.

**Attenzione:** Si ricorda che la prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può prescrivere quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di famiglia (MMG).

Le stesse disposizioni sono previste per il personale scolastico, che provvederà a inviare, anche per via digitale, la documentazione per il rientro all'Ufficio del Personale.

- Rientro a scuola per situazioni cliniche non sospette Covid: il rientro è previsto con le consuete modalità a seconda della tipologia e della durata dell'assenza, secondo la normativa vigente nella regione Toscana:
  - a) art.42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in caso di assenze superiori a 5 giorni (N.B.: il rientro al 6° giorno con 5 giorni di assenza avviene senza certificazione medica);
  - b) Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo.

Dunque, se l'alunno/a rientra dopo un'assenza fino a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori, comprese autocertificazioni o modulistiche interne all'istituzione scolastica. A partire dal sesto giorno, sarà necessario il certificato.

- Assenze per ragioni diverse da malattia: Le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.) devono essere preventivamente comunicate al coordinatore/alla coordinatrice della classe, in tal caso per il rientro in comunità non necessitano di alcuna certificazione per il ritorno a scuola. In assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 5 giorni.

In questo periodo di particolare rilevanza delle comunicazioni, anche rapide, si rinnova l'invito agli alunni e alle alunne, alle famiglie e a tutto il personale di controllare quotidianamente la bacheca del registro elettronico, la mail data alla scuola per le comunicazioni e il sito della scuola.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze.

#### **Riferimenti normativi**

[Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022](#)

[Nota congiunta Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione - 8 gennaio 2022](#)

[Nota del Commissario straordinario Gen. Figliuolo](#)

[Ordinanza n. 47 Regione Toscana, All. A](#)

[Delibera regionale n. 945, All. B del 13/09/2021](#)

Il dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)